

INAIL REALIZZA PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL REINSERIMENTO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DA LAVORO

INAIL

Per il datore di lavoro

2021

**CON INAIL,
RICOMINCIO
DAL MIO
LAVORO**



SOMMARIO

Il Regolamento	5
Le circolari.....	5
Le finalità.....	6
I soggetti destinatari.....	8
Gli interventi per il reinserimento lavorativo	10
Campagna di comunicazione	12
Semplificazione degli adempimenti	13
Limiti di spesa per tipologia di intervento	14
Rimborso del 60% della retribuzione	15
Notizie utili per il datore di lavoro	16

Direzione centrale pianificazione e comunicazione

dcpianificazione-comunicazione@inail.it

Inail

Piazzale Giulio Pastore, 6
00144 Roma
www.inail.it

**CON INAIL,
RICOMINCIO
DAL MIO
LAVORO**

**Christian è
un pasticciere**

Sforna ogni giorno dolci e prelibatezze.

Qualche anno fa tornando a casa dal lavoro ha subito un grave infortunio.

Con un progetto di reinserimento Inail, gli spazi del laboratorio in cui Christian lavora sono stati adattati alle sue esigenze.

INAIL

Il Regolamento

L'Inail offre il proprio sostegno ai datori di lavoro con interventi mirati al reinserimento delle persone con disabilità da lavoro.

In attuazione dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'Inail ha adottato il Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro successivamente modificato dalla determina 19 dicembre 2018, n. 527.

Le circolari

L'applicazione delle norme regolamentari è illustrata da:

- » la circolare n. 51 del 30 dicembre 2016 relativa agli interventi mirati a dare sostegno alla continuità lavorativa dei disabili da lavoro;
- » la circolare n. 30 del 25 luglio 2017 sull'attivazione in via sperimentale di misure a sostegno dell'inserimento lavorativo in nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Sulla materia sono successivamente intervenute le circolari n. 6 del 26 febbraio 2019 e n. 34 dell'11 settembre 2020.

Con i **progetti di reinserimento**, Inail è sempre al fianco dei lavoratori vittime di infortunio e malattie professionali e delle loro aziende, che possono ottenere contributi fino a **150 mila euro** per attivare interventi di adeguamento delle postazioni, superamento delle barriere architettoniche e formazione professionale.

Scopri di più su inail.it

Inail, la persona al centro del nostro impegno

PER APPROFONDIRE



[Circolare n. 51 del 30 dicembre 2016](#)



[Circolare n. 30 del 25 luglio 2017](#)

Le finalità



Garantire alle persone con disabilità da lavoro la conservazione del posto di lavoro e la continuità lavorativa prioritariamente con la stessa mansione oppure, qualora non sia possibile a causa delle condizioni psico-fisiche, con una mansione diversa.

Garantire alle persone con disabilità da lavoro lo stesso sostegno previsto per la conservazione del posto di lavoro anche nel caso di inserimento in nuova occupazione, a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

**CON INAIL,
RICOMINCIO
DAL MIO
LAVORO**

**Ivana è
un'impreditrice**

Fin da giovane lavora ogni giorno sul suo trattore.

📍 📌 📄

Le continue vibrazioni le hanno causato gravi problemi alla schiena, costringendola a fermarsi

Con un progetto di reinserimento Inail, adesso Ivana ha un nuovo trattore adattato alle sue esigenze.

INAIL

Con i **progetti di reinserimento**, Inail è sempre al fianco dei lavoratori vittime di infortunio e malattie professionali e delle loro aziende, che possono ottenere contributi fino a **150 mila euro** per attivare interventi di adeguamento delle postazioni, superamento delle barriere architettoniche e formazione professionale.

Scopri di più su [inail.it](https://www.inail.it)

Inail, la persona al centro del nostro impegno

I soggetti destinatari



In caso di **conservazione del posto di lavoro:**

- » lavoratori subordinati e parasubordinati anche con contratto a tempo determinato o flessibile, nonché lavoratori autonomi con disabilità da lavoro tutelati dall'Inail.

In caso di **nuova occupazione:**

- » persone con disabilità da lavoro tutelate dall' Inail con le quali vengano stipulati contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche a tempo determinato o flessibile (a esclusione dei contratti di lavoro

autonomo), per essere adibite a un'attività lavorativa anche non soggetta a obbligo assicurativo Inail.

In entrambi i casi, non rientrano tra i destinatari degli interventi:

- » i soggetti tutelati dall'Inail non direttamente qualificabili come lavoratori quali, per esempio, gli studenti e le casalinghe;
- » i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato.

Gli interventi per il reinserimento lavorativo



Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- » **superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro** (inserimento di rampe, adeguamento dei percorsi orizzontali, modifica del locale ascensore, dei servizi igienici, ecc.);
- » **adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro** (arredi, strumenti, ausili, strumenti di interfaccia macchina-utente, veicoli costituenti strumenti di lavoro, ecc.);
- » **formazione** (addestramento all'utilizzo delle postazioni, tutoraggio per assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all'adibizione ad altra mansione, ecc.).

Gli interventi possono essere:

- » individuati nell'ambito di un **progetto elaborato dall'équipe multidisciplinare della Sede Inail competente** per

domicilio del lavoratore, con il diretto coinvolgimento del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro;

- » **individuati nell'ambito di un progetto proposto dal datore di lavoro**, condiviso con il lavoratore e valutato, ai fini dell'approvazione, dall'équipe multidisciplinare della Sede Inail competente per domicilio del lavoratore;

- » **attuati dal datore di lavoro per ragioni di necessità** e urgenza e rimborsati dall'Inail previa verifica dell'attendibilità delle ragioni di necessità e urgenza addotte dal datore di lavoro.

L'Inail rimborsa i costi per la realizzazione degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare nel bilancio dall'Istituto, previa rendicontazione delle spese sostenute da parte del datore di lavoro.

Campagna di comunicazione

Spot audio e video



Visualizza e ascolta gli spot della campagna



Semplificazione degli adempimenti



Per gli adempimenti a carico del datore di lavoro sono previste le seguenti misure di semplificazione:

- » richiesta, da parte dell'Istituto, di **un solo preventivo di spesa** per ciascun intervento, in luogo dei tre precedentemente previsti;
- » innalzamento della misura massima di spesa rimborsabile per eventuali consulenze tecniche;
- » eliminazione dell'onere di acquisire le certificazioni attestanti i requisiti degli operatori economici prescelti per la realizzazione degli interventi.

Limiti di spesa per tipologia di intervento

Il regolamento ha fissato i seguenti limiti massimi complessivi di spesa rimborsabile dall'Inail al datore di lavoro, differenziati per tipologia di intervento:

- » **135.000,00 euro** per tutti gli interventi di superamento e abbattimento di barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (rimborso del 100%) nonché per tutti gli interventi di adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro (rimborso del 100%);
- » **15.000,00 euro** per tutti gli interventi di formazione (rimborso del 60%).

L'Inail rimborsa ai datori di lavoro le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di reinserimento lavorativo fino a un massimo di 150.000,00 euro per ciascun progetto. I datori di lavoro possono richiedere, per una sola volta, un'anticipazione fino a un massimo del 75% dei costi del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.



Rimborso del 60% della retribuzione



L'Inail rimborsa al datore di lavoro il 60% della retribuzione effettivamente corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro.

Il rimborso ha per oggetto le retribuzioni corrisposte:

- » **nel caso di progetto elaborato dall'equipe**, dalla data di manifestazione della volontà di attivare il progetto fino alla realizzazione degli interventi e, comunque, per un periodo non superiore a un anno;
- » **nel caso di progetto proposto dal datore di lavoro**, dalla data di presentazione dello stesso fino alla realizzazione degli interventi e, comunque, per un periodo non superiore a un anno.

Nel caso di necessità e urgenza, l'Inail rimborsa le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro a condizione che lo stesso abbia comunicato all'Istituto l'intenzione condivisa con il lavoratore di procedere alla realizzazione degli interventi.

Notizie utili per il datore di lavoro



I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro per garantire la parità di trattamento delle persone con disabilità.

Pertanto, il datore di lavoro è obbligato a realizzare gli interventi più appropriati, in relazione alle esigenze concrete, per consentire alle persone con disabilità di svolgere il proprio lavoro, a meno che tali interventi richiedano, da parte dell'azienda, un onere finanziario sproporzionato.

Si ricorda, inoltre, che, con effetto dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti hanno l'obbligo di assumere un disabile appartenente alle cosiddette categorie protette a prescindere dall'ipotesi di nuove assunzioni.

I datori di lavoro che non ottemperano all'obbligo di assunzione, sono soggetti a una **sanzione amministrativa pari a 153,20 euro** per ogni

giorno di lavoro e per ogni lavoratore disabile non assunto. L'obbligo vale anche per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

Nei casi in cui i datori di lavoro, per ottemperare all'obbligo di assunzione, assumano **un disabile da lavoro** con un grado di invalidità superiore al 33%, l'Inail può sostenere l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari, rimborsando o anticipando le relative spese, alle condizioni stabilite dalle predette circolari.

Si sottolinea, infine, che le persone con disabilità hanno **un vero e proprio diritto soggettivo** agli accomodamenti ragionevoli che può essere fatto valere, in sede di contestazione del licenziamento o della mancata costituzione del rapporto di lavoro, nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano adottato i provvedimenti appropriati. Per approfondimenti vai su www.inail.it e consulta le circolari Inail n. 51 del 2016, n. 30 del 2017, n. 6 del 2019, n. 34 del 2020. L'Inail è a disposizione in tutte le fasi di realizzazione degli interventi e per qualsiasi richiesta di assistenza è possibile rivolgersi alla Sede Inail territorialmente competente.

Come chiarito nella circolare Inail n. 34 dell'11 settembre 2020, il giudizio del medico competente o del Servizio di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale (Asl) è indispensabile solo nel caso in cui lo stesso sia stato formulato in termini di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente.

Poiché l'intervento dell'Istituto mira non soltanto a consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa ma anche ad agevolarla, è sufficiente che la disabilità renda più faticosa e difficoltosa la prestazione, alterando le condizioni di parità tra i lavoratori.

Viceversa, laddove il suddetto giudizio non sia stato ancora espresso o sia stato espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, questo non preclude la realizzazione dell'intervento di reinserimento lavorativo.



**Inail, la persona
al centro del nostro impegno.**

www.inail.it